



Ministero dell' economia e delle finanze

 REGIONE
PIEMONTE

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Roma, Luglio 2001

Indice

Premessa	1
Articolo 1 - Finalità e obiettivi	5
Articolo 2 - Impegni dei soggetti sottoscrittori.....	6
Articolo 3 - Copertura finanziaria degli interventi dell'Accordo	6
Articolo 4 - Responsabile dell'attuazione dell'Accordo	8
Articolo 5 - Responsabile del singolo intervento.....	9
Articolo 6 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo.....	9
Articolo 7 - Disposizioni generali	10
Allegato 1 - Relazione tecnica.....	11
Allegato 2 Schede intervento	20



Premessa

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

RICHIAMATE le norme e i provvedimenti concernenti la destinazione di risorse economiche da parte del CIPE per lo sviluppo economico e sociale dei territori riconosciuti come "aree depresse", il Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ed in particolare:

- l'art. 19, comma 5 dello stesso, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; il Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;
- il Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85; il Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341; il Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla Legge 20 dicembre 1996, n. 641;
- il Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, la Legge 30 giugno 1998, n. 208 e la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che recano autorizzazioni di spesa, rispettivamente pari a lire 11.100 miliardi (periodo 1999/2001) e 12.000 miliardi (periodo 2000/2002), a titolo di rifinanziamento della predetta Legge n. 208/98, per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) che, nel finanziare la prosecuzione dei predetti interventi nelle aree depresse, prevede autorizzazioni di spesa per complessivi 19.880 miliardi;

VISTA la legge n. 36/94 sulla riorganizzazione dei servizi idrici, che introduce il servizio idrico integrato e fissa norme e procedure per la costituzione degli ambiti territoriali ottimali di gestione del predetto servizio, per la scelta delle forme di gestione, il governo e il controllo delle gestioni, nonché la predisposizione del piano di sviluppo del servizio e la tariffa da adottarsi;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo

d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la legge della Regione Piemonte 13/97 relativa all'applicazione della legge 36/94 nel territorio regionale;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTA la Legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare l'art. 5 riguardante disposizioni di ordine contabile per le Intese istituzionali di programma;

VISTO il Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali

VISTO l'art. 141, comma 4, della L. 388/00 che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, demanda alle autorità di ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art.11, comma 3, della medesima legge n.36/1994;

VISTO il D.Lgs n. 31 del 2 febbraio 2001, concernente l'attuazione della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la deliberazione CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

VISTA la Deliberazione CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14, recante "Riparto risorse aree depresse 2000-2002 legge finanziaria 2000 (tab. d)";

VISTA la deliberazione CIPE 17 marzo 2000 con cui è approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Piemonte;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44, recante "Accordi di Programma Quadro, gestione degli interventi tramite applicazione informatica" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione CIPE del 4 agosto 2000, n. 84, recante "Legge 488/99: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 (Attività produttive) e delle risorse di cui al punto 3 (Infrastrutture) della Delibera CIPE n. 14/2000", nell'ambito della quale, relativamente alle risorse destinate alle infrastrutture, è stabilito che:

- a) le risorse sono attribuite alle Intese Istituzionali di programma, da finalizzare nell'ambito di accordi quadro tra le singole Regioni e le Amministrazioni centrali;
- b) le suddette risorse, in conformità ai contenuti della Delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14/2000, sono finalizzate prioritariamente ad interventi infrastrutturali ricompresi nei due assi della mobilità, da un lato, e del ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico, dall'altro, ivi inclusi l'uso irriguo ed il recupero di sicurezza da rischio idrogeologico;
- c) nell'ambito dell'asse "ciclo integrato dell'acqua ed assetto idrogeologico", le risorse sono destinate con priorità ad interventi funzionali al recepimento di obblighi comunitari previsti dalla direttive il cui termine di attuazione sia già scaduto o scada entro il 2000 ;
- d) la quota di risorse finanziarie attribuite alla Regione Piemonte, nell'ambito del riparto destinato alle regioni del Centro-Nord, ammonta a complessivi 112,813 mld;

VISTA la Deliberazione CIPE del 21 Dicembre 2000 n. 138, recante "Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003", nell'ambito della quale, relativamente alle risorse destinate alle infrastrutture, è stabilito che:

- a) si confermano per il triennio 2001-2003 gli indirizzi indicati dalla delibera CIPE 84/00 per la finalizzazione prioritaria degli interventi infrastrutturali;
- b) la quota di risorse finanziarie attribuite alla Regione Piemonte, nell'ambito del riparto destinato alle regioni del Centro-Nord, ammonta a complessivi 112,813 mld;

VISTA la delibera CIPE n. 23 dell' 8 Marzo 2001 recante "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui alla all'art. 141, comma 4 delle legge 388/00";

VISTO il "Patto per lo sviluppo del Piemonte" sottoscritto dal Ministro del lavoro e dal Presidente della giunta regionale del Piemonte in data 5 maggio 1999, che demanda all'intesa istituzionale di programma la programmazione delle iniziative infrastrutturali prioritarie dotate di copertura finanziaria;

VISTA l'Intesa istituzionale di programma stipulata in data 22 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Piemonte;

CONSIDERATO che l'intesa tra Governo e Regione Piemonte si colloca sia in una logica di continuità e sviluppo dell'esperienza compiuta in attuazione dell'accordo Stato - Regione firmato il 14 aprile 1994 in attuazione del protocollo d'intesa del marzo 1994 tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Conferenza Stato - Regioni, sia in prospettiva di un efficace raccordo con il nuovo documento unico di programmazione 2000-2006 e gli altri strumenti di programmazione regionale e della programmazione negoziata;

CONSIDERATO che l'intesa istituzionale di programma ha previsto anche un complesso variegato d'interventi per il settore idrico da realizzarsi attraverso la definizione di piani pluriennali d'intervento e la stipulazione di uno specifico accordo di programma quadro.

CONSIDERATO che, in attuazione della suddetta Intesa Istituzionale, è stato già stipulato, in data 4 dicembre 2000 tra la Regione Piemonte e i Ministeri del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e dell'Ambiente, un accordo di programma quadro in materia di risorse idriche relativo al

solo settore delle infrastrutture di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane per un ammontare totale di 125,9 miliardi di lire, dei quali di cui 45 miliardi a valere sulle risorse destinate alla regione dalla delibera CIPE 84/2000;

VISTO il Piano direttore delle risorse idriche, approvato con D.C.R. n. 103-36782 del 12 dicembre 2000 che costituisce il documento di riferimento programmatico degli interventi finanziati con il presente Accordo di Programma Quadro;

PRESO ATTO che gli interventi posti in essere sul territorio regionale consentono il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa al 31.12.1998 e 31.12.2000, come risulta dalla delibera adottata dalla Giunta regionale il 28/05/01 n° 45-3099 e ribadito dalla nota regionale n° 5956 del 27 giugno 2001, mentre il Piano regionale di tutela delle acque – che sarà approvato entro il 31.12.2004 – consentirà il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 44 del Decreto legislativo 152/99 nei termini dallo stesso stabiliti;

VISTA la necessità espressa dalla Regione Piemonte di provvedere alla realizzazione di un programma stralcio d'interventi finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento del complesso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione delle acque destinate al consumo umano nei sei Ambiti Territoriali Ottimali individuati dalla legge regionale n.13/1997;

PRESO ATTO che la Regione ha comunicato di aver concordato con gli enti locali attuatori degli interventi e le autorità di ambito costituite la scelta degli interventi prioritari da finanziare con il presente accordo di programma quadro;

VISTE le dichiarazioni di impegno degli stessi enti locali, agli atti della Regione Piemonte, a finanziare la realizzazione degli interventi per gli importi indicati nelle schede progettuali di cui all'Allegato n.2, nonché di farsi carico della eventuale maggior spesa nel caso in cui a seguito della progettazione esecutiva degli interventi il costo totale degli stessi sia superiore a quello indicato nelle medesime schede progettuali.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 45-3099 del 28 Maggio 2001 con la quale si indica l'articolazione e la copertura della spesa complessiva di 119.055 milioni di lire (euro 61.486.776,12) del presente Accordo di Programma Quadro;

Rilevato inoltre che per l'intervento n.°19 "Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza - Completamento acquedotto di valle " viene utilizzato l'importo residuo di £ 1.000 milioni del precedente finanziamento statale ex legge 102/90, già trasferito a bilancio della Regione Piemonte ed assegnato alla Comunità Montana per il completamento funzionale del complesso di infrastrutture di approvvigionamento idrico potabile dei comuni della stessa Comunità Montana.

Rilevato che rispetto all'importo previsto nella deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte sopra richiamata il progetto esecutivo dell'intervento n.°1 "Città di Novi Ligure - Serbatoio di compenso integrativo" riporta un maggior costo di 12 milioni, con conseguente aumento del valore della spesa complessiva dell'accordo, che ammonta quindi a 119.067 milioni di lire;

Il Ministero dell'economia e delle finanze

e

la Regione Piemonte (di seguito indicata come Regione)

STIPULANO

IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1 - Finalità e obiettivi

1. Le Premesse fanno parte integrante del presente Accordo di programma quadro.
2. Il presente accordo di programma quadro (di seguito denominato Accordo) è finalizzato all'attuazione degli interventi nel settore delle infrastrutture idriche di trasporto e distribuzione delle acque destinate al consumo umano nel territorio della Regione descritti nelle schede identificative di cui all'Allegato Tecnico (di seguito indicato come Allegato 2), parte integrante del presente Accordo per quanto attiene agli obiettivi generali perseguiti dall'Accordo medesimo e ai criteri per il loro raggiungimento.
3. L'Accordo si riferisce in particolare a progetti realizzabili nei tempi indicati nelle schede identificative di cui all'Allegato 2 e comunque nell'arco della durata del presente Accordo e riguardanti in particolare le seguenti tipologie d'intervento:
 - a) interconnessione di sistemi acquedottistici;
 - b) completamento, adeguamento funzionale e ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto e distribuzione delle acque destinate all'uso umano in ottemperanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia;
 - c) potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture dei servizi idrici integrati relativi alle infrastrutture acquedottistiche.
4. Gli obiettivi perseguiti e i criteri adottati nella scelta degli interventi prioritari volti al loro raggiungimento sono illustrati nella relazione tecnica di cui allegato 1, parte integrante del presente Accordo.
5. Nelle schede identificative allegate al presente atto sono individuati, per ciascun intervento, i soggetti sottoscrittori, i soggetti attuatori, il responsabile di procedimento del soggetto attuatore, i contenuti progettuali, il costo complessivo, il fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, con individuazione delle specifiche fonti di copertura, l'impegno finanziario di ciascun soggetto, i tempi di attuazione e le procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi stessi.
6. Gli interventi considerati nel presente Accordo sono coerenti con la pianificazione regionale, con la pianificazione d'ambito prevista dalla legge regionale n. 13/97, di applicazione della legge 36/94 al territorio regionale.
7. Gli eventuali accordi tra la Regione e gli Enti subregionali, in particolare con gli Ambiti territoriali ottimali di gestione istituiti con la citata L.R. 13/97, che dovessero rendersi necessari al fine di perseguire compiutamente gli obiettivi di cui al presente Accordo, saranno resi noti, per il tramite del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, al Comitato Istituzionale di gestione di



cui all'articolo 7 dell'Intesa istituzionale di programma del 22 marzo 2000, richiamata nella premessa.

Articolo 2 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori sono:
 - (a) per il Ministero dell'economia e delle finanze:
Dr.ssa Antonella Manno - Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
 - (b) per la Regione Piemonte:
Dott. Ugo Cavallera - Assessore all'Ambiente e all'Agricoltura
Ing. Salvatore De Giorgio - Responsabile della Direzione Pianificazione Risorse Idriche.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede identificative d'intervento di cui all'Allegato 2;
 - b) ad attuare forme d'immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche avvalendosi del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - c) ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa;
 - d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e se necessario a proporle, per il tramite del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, gli eventuali aggiornamenti attuativi al Comitato Istituzionale di gestione di cui all'articolo 7 dell'intesa Stato - Regione del 20 marzo 2000 richiamata nella premessa;
 - e) ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e interventi programmati;
 - f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase d'attuazione dell'Accordo;

Articolo 3 - Copertura finanziaria degli interventi dell'Accordo

1. Il fabbisogno complessivo del programma oggetto del presente Accordo ammonta a 119.067 milioni di lire (61.492.973,60 euro) ed è riferito ad interventi funzionalmente connessi o ricadenti in aree depresse.
2. Le fonti di finanziamento riportate nella tabella sottostante si riferiscono alla realizzazione degli interventi di cui alla relazione tecnica ed all'allegato 2. L'importo a carico degli Enti Locali attuatori degli interventi ammonta a 33.567 milioni di lire (17.335.908,73 euro), l'importo a carico dello Stato ammonta a 85.500 milioni di lire (44.157.064,87 euro).

FONTI DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI			
Fonte di finanziamento	Importo [milioni di lire]	Importo [euro]	Note
Enti locali attuatori	33.567	17.335.908,73	
di cui :			
- Proventi tariffari	32.567		Introiti tariffari derivanti dall'applicazione delle tariffe attualmente vigenti per i servizi d'acquedotto, fognatura e depurazione così come disciplinati dalla relativa deliberazione CIPE 22 giugno 2000, n.62.
- Legge 102/90	1.000		Residuo precedente finanziamento, già trasferito alla Regione
Stato	85.500	44.157.064,87	
di cui:			
- Del. CIPE 84/00	34.042,35		
- Del CIPE 138/00	51.457,65		

3. La copertura finanziaria delle risorse complessivamente ripartite con le deliberazioni CIPE n. 84/2000 (quota ordinaria risorse aree depresse 2000-2002) e con la deliberazione CIPE 138/2000 (quota ordinaria risorse aree depresse 2001-2003) è modulata per il venti per cento a valere sull'anno 2001, per il cinquanta per cento a valere sull'anno 2002 e per il restante trenta per cento a valere sull'anno 2003, salvo eventuali rimodulazioni delle disponibilità di cassa determinate dalla legge finanziaria 2002.
4. Il trasferimento delle risorse finanziarie previste per l'anno 2001, pari a 17.090 mil. (8.826.248,41 euro) verrà disposto nei confronti della Regione Piemonte in un'unica soluzione, entro 210 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
5. Il trasferimento delle risorse finanziarie previste per l'anno 2002, pari a 42.760 mil. (22.083.697,00 euro), verrà disposto nei confronti della Regione Piemonte, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di trasmissione al Servizio competente del Ministero dell'Economia e Finanze della seconda relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo (rapporto di monitoraggio) firmato dal Responsabile dell'Accordo.
6. Il trasferimento delle risorse finanziarie previste per l'anno 2003, pari a 25.650 mil. (13.247.119,46 euro), verrà disposto nei confronti della Regione Piemonte, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di trasmissione al Servizio competente del Ministero dell'Economia e Finanze della quarta relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo (rapporto di monitoraggio) firmato dal Responsabile dell'Accordo.

7. Il trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti attuatori degli interventi avverrà da parte della Regione Piemonte sulla base dello stato di avanzamento lavori, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di opere pubbliche.
8. Nel caso in cui a seguito della progettazione esecutiva degli interventi il costo totale degli stessi sia maggiore di quello indicato nelle schede progettuali di cui all'Allegato n.2, gli enti locali attuatori degli interventi si faranno carico della parte eccedente del finanziamento, così come già previsto nelle rispettive dichiarazioni d'impegno comunicate alla Regione Piemonte.
9. Al fine di assicurare la completa attuazione degli investimenti programmati, la Regione Piemonte garantisce l'ammontare di 33.567 milioni relativi alla quota di finanziamento a carico degli enti locali e consorzi che non intervengono direttamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma Quadro, nonché la copertura delle eventuali maggiori spese di cui al precedente comma 8 del presente articolo.
10. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61.
11. Le risorse derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta o eventuali revoche dei fondi CIPE sono riprogrammate dal Comitato istituzionale di gestione su proposta del Comitato paritetico d'attuazione ai sensi dell'art 9 dell'Intesa Istituzionale.

Articolo 4 - Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo s'individua quale responsabile dell'attuazione l'ing. Salvatore De Giorgio, responsabile della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte.

Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, di concerto con i Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 5, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- d) garantire il coordinamento dell'attività di monitoraggio semestrale da parte dei responsabili degli interventi, sullo stato di avanzamento dell'Accordo, attraverso l'aggiornamento delle schede di attività sui singoli interventi in esso compresi, predisposte ai sensi della Deliberazione CIPE del 25 maggio 2000, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, ed allegate al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- e) presentare al Comitato Paritetico di Attuazione entro il 15 Luglio ed il 15 Gennaio di ogni anno, una relazione semestrale strutturata secondo lo schema fornito dal Ministero dell'Economia e Finanze, sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione



di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;

- f) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione, il quale provvede con le modalità previste dall'art.8 dell'Intesa di programma ad individuare l'autorità competente ad esercitare i poteri sostitutivi;

Articolo 5 - Responsabile del singolo intervento

In occasione del primo monitoraggio, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo provvederà all'indicazione per ciascun intervento del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile dell'intervento ha il compito di:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento, attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli interventi compresi nel presente Accordo, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo, gli eventuali fattori tecnico-amministrativi, che ne ritardano o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico, che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 6 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora invece le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di gestione.

4. I conflitti insorti tra il soggetto attuatore e l'impresa appaltatrice dei lavori, vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 7 - Disposizioni generali


1. Il presente accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo stesso sono successivi.
2. L'accordo dura fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura prevista nell'Intesa istituzionale di programma, previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione.
3. Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo possono aderirvi, previo consenso unanime dei partecipanti, ed approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo nella relazione conclusiva sull'attuazione del programma indica al Comitato Paritetico di Attuazione i risultati conseguiti e le eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate; il Comitato Paritetico di Attuazione è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
5. Tutti gli interventi previsti dal presente accordo e dalle (eventuali) integrazioni allo stesso devono essere aggiudicati in conformità alla vigente normativa in tema d'appalti e di lavori pubblici.

Roma, 26 LUG. 2001

Regione Piemonte

Assessore all'ambiente e all'agricoltura


Ugo Cavallera



Responsabile Direzione

Pianificazione delle risorse idriche


Salvatore De Giorgio



Ministero dell'economia e delle finanze

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

Antonella Manno





 REGIONE
PIEMONTE

Ministero dell' economia e delle finanze

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO**

Allegato 1 - Relazione tecnica

Roma, Luglio 2001

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SETTORE DELLE
INFRASTRUTTURE IDRICHE DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Relazione tecnica

Gli obiettivi generali dell'Intesa trovano piena coerenza con le azioni che la Regione intende sviluppare nel settore delle risorse idriche finalizzate alla loro riqualificazione e valorizzazione.

A tal fine, in armonia con i più recenti orientamenti dell'Unione Europea, sono stati assunti quali cardini dell'azione regionale:

- riconoscere nell'acqua un bene pubblico che, come, tale deve essere adeguatamente tutelato per consentirne la fruibilità ai fini dello sviluppo socio economico;
- riconoscere il valore economico del bene *acqua* in quanto risorsa naturale soggetta a scarsità e degrado;
- programmare un uso sostenibile dell'acqua, fondato a breve termine sul risparmio e a lungo termine sulla protezione delle risorse idriche disponibili;
- assicurare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, una fornitura idrica adeguata sufficiente alle diverse concomitanti tipologie d'uso;
- impedire ogni ulteriore degrado degli ecosistemi acquatici, proteggere e migliorare lo stato attuale.

I benefici ambientali attesi sono riconducibili agli obiettivi specifici del Piano Direttore regionale delle risorse idriche che qui sono sinteticamente richiamati. Il Piano Direttore è lo strumento fondamentale mediante il quale la Regione intende perseguire le finalità di razionale fruizione del patrimonio idrico per le esigenze di sviluppo economico e sociale, di risanamento delle acque e di tutela e valorizzazione dei corpi idrici naturali. L'obiettivo generale del piano è rappresentato dall'attuazione di una politica di governo delle acque mirata a raggiungere e mantenere un "corretto equilibrio" tra le due contrapposte esigenze:

- 1) lo sfruttamento delle disponibilità idriche naturali del territorio regionale ai fini di un razionale sviluppo socioeconomico;
- 2) la tutela e la valorizzazione delle acque e dei relativi ambienti ed ecosistemi naturali.

Le finalità di razionale bilanciamento delle pressioni antropiche sul sistema ambientale "*ciclo naturale delle acque*" sono perseguite mediante azioni e interventi mirati alla realizzazione degli obiettivi settoriali del Piano Direttore.

Nel quadro di riferimento così delineato, costituisce uno degli obiettivi principali l'attuazione della complessa ed articolata riforma dei servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, secondo il criterio di una gestione integrata e di tipo imprenditoriale così come previsto dalla l. 36/1994 (c.d. legge Galli) la cui attuazione a livello regionale è disciplinata dalla l.r. 13/1997.

La legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, si inserisce nel

quadro dell'evoluzione legislativa degli anni '90 volta a dare un adeguato assetto alle esigenze di tutela del territorio e di razionale sfruttamento delle risorse naturali, quale sbocco all'ormai ineludibile riforma del settore. In essa sono posti in evidenza importanti aspetti di contenuto ambientale, di carattere istituzionale ed organizzativo e di valenza economico-imprenditoriale.

Tali principi non costituiscono mere enunciazioni teoriche in quanto, assumendo dignità normativa, influiscono direttamente sul corpo legislativo quali principi informativi di tutta la disciplina delle utilizzazioni, integrando e rafforzando le previsioni di tutela e salvaguardia delle acque. Agli aspetti sopra illustrati devono pertanto ascriversi anche le disposizioni della stessa legge dedicate alla riorganizzazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in un unico sistema idrico integrato.

Tale riorganizzazione si fonda su alcuni principi fondamentali e precisamente:

- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi idrici richiede il superamento della frammentazione delle gestioni per mezzo della definizione di ambiti territoriali ottimali ampi, entro i quali poter applicare un nuovo regime tariffario determinato tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio forniti, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- una corretta politica idrica necessita di una chiara individuazione delle differenti competenze, dei soggetti ad esse preposti e delle relative responsabilità: la riforma del settore presuppone quindi una netta distinzione tra le funzioni di governo e quelle di erogazione del servizio, che si rapportano tra loro sulla base di specifica convenzione e relativo disciplinare;
- le funzioni di governo sono per definizione pubbliche e devono essere esercitate in modo associato da tutti i Comuni e le Province appartenenti all'ambito territoriale ottimale, mentre le funzioni di erogazione possono essere affidate a soggetti pubblici, privati o misti;
- deve essere assicurata l'informazione agli utenti, nonché promosse iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantito l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Con l'approvazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche", la Regione Piemonte ha inteso dare piena attuazione ai principi e alle disposizioni della legge Galli sopra richiamati.

La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, presupposto della riorganizzazione dei servizi idrici, è stata operata, infatti, secondo considerazioni e valutazioni che trovano il loro fondamento nelle indicazioni generali della legge n. 36/1994 ed in particolare nei criteri espressi all'articolo 8 della medesima di rispetto dell'unità di bacino nei limiti rappresentati dall'idrografia regionale, di superamento della frammentazione delle gestioni, nonché di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'applicazione dei suddetti criteri alla realtà piemontese - oggetto di confronto e concertazione con le altre Regioni in sede di Autorità di bacino del fiume Po - ha portato all'individuazione di sei ambiti

che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) rispetto sostanziale delle infrastrutture e degli impianti esistenti, indipendentemente dalle singole realtà gestionali;
- b) dimensione sufficientemente ampia per l'applicazione di una tariffa di ambito idonea a compensare tutti i costi di gestione e di investimento senza essere eccessivamente onerosa;
- c) presenza all'interno di ogni ambito di situazioni differenziate, quali piccoli centri abitati e città di notevoli dimensioni, zone di montagna, collinari e di pianura, porzioni di territorio altamente dotate di infrastrutture ed aree poco attrezzate.

Per quanto concerne la funzione di *rappresentazione della domanda e regolazione economica del servizio* compete alla Regione la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione degli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale. Su tale fondamento la L.r. 13/1997 individua nella Conferenza degli Enti Locali, denominata Autorità d'ambito, la forma di cooperazione idonea all'esercizio delle funzioni in precedenza richiamate. Strumento per la costituzione dell'Autorità d'ambito è una convenzione, da stipularsi ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990 sulla base dei criteri e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.

Il Progetto di riforma prevede l'introduzione di una nuova regolazione dei servizi idrici al fine, tra l'altro, di favorire il processo di industrializzazione delle gestioni dei servizi idrici comunali.

L'industrializzazione del "servizio idrico integrato", persegue l'obiettivo di miglioramento del livello di servizio sia in termini di efficienza ed efficacia sia in termini di economicità delle prestazioni fornite ai cittadini, in quanto:

- mira a creare un'importante opportunità di sviluppo regionale, attraverso le imprese;
- opera con una strategia patrimoniale e finanziaria fondata sul sistema tariffario
- rilancia gli investimenti di infrastrutturazione nel settore specifico, su scenari temporali definiti e di breve-medio termine.

Nell'intento di dare un concreto impulso alla riforma, la Giunta Regionale con deliberazione n. 29-24173 del 16.3.1998 ha approvato un programma di attività in materia di risorse idriche, al cui interno è previsto di sviluppare una serie di attività conoscitive che si inquadrano nelle operazioni preparatorie per l'affidamento della gestione del "Servizio idrico integrato", secondo quanto previsto dalle leggi nazionale e regionale.

La prima fase di queste attività ha riguardato la rilevazione dello stato di consistenza delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso potabile, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue dell'intero territorio regionale.

In considerazione del fatto che la conoscenza della dislocazione delle infrastrutture idriche su tutto il territorio regionale sia di fatto detenuta dagli Enti (Comuni, Consorzi ed Aziende municipalizzate) che sono istituzionalmente deputati alla gestione ed alla erogazione dei servizi idrici, la rilevazione delle informazioni è stata efficacemente realizzata con la collaborazione degli Enti più significativi, in termini di bacino d'utenza, che operano sul territorio regionale occupandosi di approvvigionamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano e di allontanamento e depurazione delle acque reflue. Le modalità di svolgimento e le diverse fasi dell'indagine sono state regolate da un'apposita convenzione stipulata tra la Regione e le Aziende che prevedeva:

- il rilevamento in campo dei dati anagrafici, geografici, tecnici ed economici delle infrastrutture idriche;

- la compilazione di idonee schede dei dati descrittivi e delle capacità produttive dei sistemi e degli impianti oggetto del rilevamento;
- la predisposizione della cartografia riportante gli elementi significativi delle infrastrutture, utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000;
- il collaudo tecnico e logico della cartografia per verificarne la coerenza con il modello concettuale dei dati;
- l'informatizzazione dei dati e delle geometrie rilevate.

L'omogeneità e la qualità dei risultati sono stati garantiti dal costante coordinamento effettuato dal personale dell'Osservatorio regionale dei servizi idrici, struttura appositamente istituita dalla legge regionale.

A partire dai risultati della rilevazione è stata avviata una seconda fase di attività finalizzata a definire i fabbisogni di ammodernamento e sviluppo delle reti e degli impianti esistenti, elementi la cui conoscenza è indispensabile per la corretta impostazione del Piano d'Ambito.

Tale nuova attività ha riguardato molteplici aspetti, che possono essere schematizzati come segue:

- l'idroesigenza, lo stato delle risorse idriche presenti all'interno dell'ambito territoriale, la domanda di servizio idrico;
- lo stato complessivo dell'infrastrutturazione idrica e le relative esigenze di riqualificazione e potenziamento;
- la situazione in atto delle gestioni operative dei servizi idrici ed il relativo assetto finanziario;
- l'impostazione di un modello industriale complessivo di ambito territoriale per l'affidamento della produzione e l'erogazione del servizio idrico integrato, con l'identificazione delle connesse prerogative funzionali ed organizzative;
- l'assetto economico-finanziario di prospettiva, a livello di ambito territoriale, corrispondente al conseguimento di obiettivi di miglioramento del livello di servizio in atto e insieme di autonomia finanziaria, quindi necessariamente basato in modo preponderante su un meccanismo di tipo tariffario.

A tutt'oggi sono state completate le attività relative agli ambiti n. 5 - Astigiano, Monferrato e n. 6 - Alessandrino; entro la fine del 2001 saranno concluse le attività dell'ambito n. 3 - Torinese, mentre la conclusione degli studi relativi ai rimanenti ambiti è prevista entro la fine del 2002.

Il risultato finale di dette attività consentirà alle Autorità d'Ambito di definire i contenuti fondamentali (investimenti, risorse finanziarie, rientri tariffari, tempi e modalità di attuazione) del "Piano d'ambito" che costituirà lo strumento fondamentale di regolazione del servizio e solo successivamente alla sua predisposizione consentirà alle stesse Autorità d'ambito di procedere alla scelta del soggetto gestore.

L'impegno finanziario della Regione per lo sviluppo delle suddette attività di studio a supporto degli Ambiti è di circa sei miliardi di lire, di cui oltre il 60% riguarda le attività già concluse o in corso di realizzazione. A questi vanno ancora sommati ulteriori sei miliardi di lire appositamente stanziati quale contributo diretto alle Autorità d'Ambito per l'organizzazione dei propri uffici tecnici.

Per quanto attiene più nello specifico al fabbisogno infrastrutturale dell'intero territorio regionale, sulla base alle prime risultanze delle indagini e delle attività in corso di realizzazione, si può stimare

un fabbisogno complessivo per le sole opere prioritarie di oltre 1800 miliardi, ritenuto del tutto compatibile con la dimensione economica a scala regionale che, nel medio periodo, il settore idrico potrebbe assumere in dipendenza dello stesso processo di riorganizzazione, senza tenere conto delle infrastrutture di livello regionale quali grandi adduttrici e dei grandi invasi previste dal piano direttore.

Con riferimento al fabbisogno generale come sopra delineato, gli interventi la cui realizzazione può essere ragionevolmente prevista nel breve termine sono riconducibili ai programmi d'intervento predisposti in relazione alle diverse leggi di spesa. L'attività regionale finalizzata alla programmazione delle risorse derivanti dai recenti provvedimenti finanziari, ha portato a definire un insieme di interventi per opere di completamento, potenziamento e ristrutturazione per gli interventi di acquedotto, per un importo complessivo di circa 1000 miliardi di lire, che supera di gran lunga la disponibilità derivante dagli stessi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli scenari derivanti dalla attuazione della riforma dei servizi idrici e ai collegati investimenti per il breve medio periodo, le valutazioni effettuate ai fini della definizione degli indirizzi normativi della stessa riforma pongono in evidenza interessanti e significative prospettive di razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nonché di risparmio della medesima.

L'attuazione di interventi acquedottistici e di razionalizzazione dei prelievi e della distribuzione idrica comporta, infatti, da un lato la possibilità di servire maggiore utenza con risorse aventi caratteristiche qualitative in linea con i disposti delle direttive comunitarie in materia, dall'altro una più razionale distribuzione dell'uso della risorsa intervenendo su un esistente sistema acquedottistico di caratteristica peculiare.

L'inquadramento delle infrastrutture acquedottistiche piemontesi si può fondare sui seguenti elementi caratterizzanti: tipologie di acquedotto, tipologie di gestione, tipologie degli impianti di captazione, popolazione servita, volumi idrici captati

La rilevazione effettuata sulle tipologie di acquedotto e sulla forme di gestione associata ha consentito di evidenziare l'attuale livello di aggregazione del servizio denotando come, a situazioni fortemente frammentate, si contrappongano realtà la cui estensione territoriale assume una dimensione di ampia valenza.

In tutta la fascia montana prevale, infatti, la gestione in economia da parte dei comuni mentre la presenza di aziende speciali pubbliche o miste e di società private è limitata alle aree a maggiore densità demografica e alla zona collinare.

Risulta inoltre evidente la contemporanea presenza di soggetti diversi che gestiscono, al momento, le infrastrutture a servizio di singoli agglomerati all'interno dello stesso territorio comunale. Lo scenario complessivo che ne emerge è caratterizzato da un'elevata frammentazione degli acquedotti con gestioni praticate da soggetti la cui dimensione è anch'essa assai variabile. Con riferimento al modello concettuale posto alla base delle rilevazioni ed alla relativa definizione dell'entità "acquedotto", sull'intero territorio regionale sono stati rilevati 1.447 acquedotti, di cui: il 55% comunale, il 26% comunale consorziato, il 15% privato rurale ed il 4% consortile. Dall'analisi dell'incidenza di tali tipologie all'interno di ciascun ATO è possibile delineare alcune interessanti considerazioni:

- * la dimensione comunale prevale di gran lunga su tutte le altre sia per popolazione servita;
- * la presenza di infrastrutture consortili riguarda, seppur in maniera variabile tutti gli Ambiti della Regione;

* le infrastrutture consortili di maggior estensione territoriale sono distribuite negli Ambiti 4, 5 e 6, come risulta dal confronto dei grafici relativi agli acquedotti consortili e comunali consorziati;

* la diffusione degli acquedotti rurali appare un elemento fortemente caratterizzante degli Ambiti 2, 4 e 6.

Con riferimento alla popolazione, la dominante della tipologia comunale risulta maggiormente evidente in quanto interessa circa l'87% della popolazione servita, a fronte del 12% servita da acquedotti consortili e comunali consorziati e del residuo 1% servito da acquedotti privato/rurali.

Oltre la metà di tale popolazione risiede nell'ATO 3, per la presenza dell'area metropolitana di Torino. Le minori quote di popolazione servita da acquedotti comunali, circa 9% del totale, riguardano gli Ambiti 5 e 6; fatto questo che evidenzia la presenza di infrastrutture consortili di dimensioni significative.

La disarticolazione degli acquedotti, negli impianti di acquedotto di cui si compongono (ovvero, secondo il modello concettuale del rilievo, nelle diverse direttrici di adduzione indipendenti) assieme ai dati di sintesi riguardanti la tipologia delle fonti di approvvigionamento, i volumi idrici captati e gli impianti di trattamento, rivestono particolare rilevanza in quanto possono essere assunti ad indicatori della complessità del sistema e quindi dei costi operativi.

A scala regionale sono stati censiti 2.120 impianti di acquedotto alimentati da 4.972 impianti di captazione, di cui il 34% da acque sotterranee, il 63% da sorgenti e il 3% da acque superficiali. In termini di volume captato la dipendenza dalle acque sotterranee, a scala regionale, appare preponderante con il 60%, seguono le acque di sorgente con il 26% e da ultime le acque superficiali che rappresentano il 14%.

Dall'analisi dei dati relativi ai volumi captati, che rappresentano una stima sufficientemente attendibile, emerge la situazione dell'Ambito 5, dove l'elevato livello di consorzialità concentra il servizio di adduzione in pochi, grandi impianti, limitando molti degli acquedotti comunali consorziati alla sola rete di distribuzione.

Anche dall'analisi tra i volumi captati dalle diverse tipologie, operato sia rispetto all'ambito dell'acquedotto di appartenenza sia all'ambito comunale di ubicazione dell'opera, emergono significative peculiarità in particolare per quanto riguarda gli ATO 2 e 5, che risultano rispettivamente esportatore ed importatore di consistenti quantitativi di risorsa idrica.

Del volume complessivamente captato pari ad oltre 568 milioni di m³ /anno, il 43% è sottoposto a trattamento di potabilizzazione, dagli oltre 560 impianti censiti, prima dell'emissione nella rete di distribuzione.

In tale scenario, da tempo modificato solo episodicamente da interventi finanziari adeguati, si innestano gli interventi infrastrutturali attivabili per i quali assumono una valenza prioritaria in ambito regionale le seguenti categorie d'intervento:

1. interconnessione di acquedotti
2. razionalizzazione delle infrastrutture dei servizi idrici integrati e sviluppo di infrastrutture e sistemi per il risparmio idrico
3. completamento, adeguamento funzionale e ottimizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano con i criteri stabiliti dal D.Lgs 31/2001 nonché in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia.



Nell'ambito dello schema complessivo previsto a livello d'intesa sono stati individuati in quanto ritenuti prioritari, gli interventi rivolti in prevalenza all'interconnessione di sistemi acquedottistici anche nell'ottica di estendere l'alimentazione di risorsa con i requisiti di qualità individuati dal D. Lgs 31/2001 e rispondenti a rilevanti criticità presenti sul territorio regionale tenendo altresì in considerazione le linee di azione tracciate nel Piano Direttore regionale delle risorse idriche.

Gli interventi sono stati comunque selezionati al fine di massimizzare parallelamente sul territorio regionale le azioni necessarie su tutte le categorie di intervento previste; l'insieme degli interventi oltre a procedere nella direzione attuativa del citato D. Lgs 31/2001 costituisce anche componente di rilievo nell'ambito delle azioni volte alla riorganizzazione complessiva del servizio idrico integrato.

La maggior parte degli interventi individuati sono funzionalmente connessi o ricadenti in aree depresse facenti parte comunque delle nuove aree obiettivo individuate come destinatarie di sostegno finanziario da parte dell'Unione Europea sia in fase definitiva che in fase transitoria.

Si pone in evidenza che per l'intervento n.°19 "Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza - Completamento acquedotto di valle " viene utilizzato l'importo residuo di £ 1.000 milioni del precedente finanziamento statale ex legge 102/90, già trasferito a bilancio della Regione Piemonte e assegnato alla Comunità Montana per il completamento funzionale del complesso di infrastrutture di approvvigionamento idrico potabile a servizio dei comuni della Comunità Montana.

Nella tabella seguente sono riepilogati gli interventi inseriti all'interno del presente accordo.

N.°	ENTE	TITOLO DEL PROGETTO	Risorse CIPE	Cofinanz.	Totale
1	Città di Novi Ligure	Serbatoio di compenso integrativo.	1.000	112	1.112
2	Città di Acqui Terme	Potabilizzazione e razionalizzazione opera di presa in loc. Lavinello.	1.800	500	2.300
3	Consorzio Azienda Acquedotti Valli Borbera Curone Grue Scrivia	Ristrutturazione e potenziamento impianti di presa, potabilizzazione, adduzione e accumulò.	2.200	500	2.700
4	Comunità Montana "Langa Astigiana Val Bormida"	Potenziamento disponibilità idrico potabile dei Comuni di Vesime, Bubbio, Monastero Bda, Sessame, Rocchetta P. e Montabone inclusi nel comprensorio della Comunità Montana	2.200	500	2.700
5	ACIBS Novi Ligure	Interconnessione Tortona - Alessandria (2° lotto Sale Tortona)/ Interconnessione comuni Bassa Valle Scrivia	8.000	4.300	12.300
6	Acquedotto consorziale della Piana (Villanova d'Asti)	Realizzazione interventi strutturali di interconnessione con le reti esistenti	1.500	300	1.800
7	Città di Asti	Razionalizzazione prelievi idropotabili campo pozzi di Cantarana, estensione condotte e realizzazione serbatoi di accumulò.	9.000	5.000	14.000
8	Consorzio Acquedotto Valtigione	Potenziamento reti di adduzione idrica e impianto di telemisura e telecontrollo.	2.000	300	2.300
9	Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato	Raddoppio adduzioni da Centrale Verrua Savoia a Tetti Coppa e Monte Croce.	2.800	700	3.500

N.°	ENTE	TITOLO DEL PROGETTO	Risorse CIPE	Cofinanz.	Totale
10	Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato - Città di Casale	Interconnessione infrastrutture di adduzione.	7.000	700	7.700
11	Città di Casale	Potenziamento campo pozzi Terranova (2 pozzi) Potenziamento campo pozzi Frassineto (1 pozzo) Realizzazione stazione rilancio a Terranova verso Vercelli Potenziamento impianti filtrazione di Terranova e di Frassineto .	2.500	1.000	3.500
12	Città di Vercelli	Interconnessione tra gli acquedotti della Città di Vercelli e la Città di Casale Monferrato. I lotto campo pozzi e relativi impianti di trattamento	1.800	700	2.500
13	ACDA Cuneo	Potenziamento rete idrica intercomunale.	11.000	5.000	16.000
14	Città di Mondovì	Ristrutturazione rete idrica e nuovo impianto di potabilizzazione.	1800	400	2.200
15	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi .	Reti di adduzione alla Bassa Valle Belbo e alla Città di Fossano.	5500	2000	7.500
16	Azienda Igienico Ambientale Servizi- A.I.A.S Rivarolo	Interventi di razionalizzazione dei servizi idrici e di risparmio idrico.	6.000	3.000	9.000
17	Comunità Montana Valle Cannobbina	Completamento infrastrutture di potabilizzazione.	1.500	455	1.955
18	Consorzio Servizi Ecologici Ovest Ticino	Reti di adduzione e serbatoio di compenso a Cerano, Sozzago-e- Terdobbiate.	1.000	300	1.300
19	Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza	Completamento acquedotto di valle.	2.000	2.500 (*)	4.500
20	Comunità Montana Val Chisone Val Germanasca	Razionalizzazione ed estensione acquedotti Comuni Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Villar Perosa, Perosa Argentina, Roure, Pomaretto e Perrero.	2.400	700	3.100
21	Comunità Montana Alta Val Susa	Razionalizzazione ed estensione acquedotti Comuni Oulx, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Sestriere e Chiomonte.	6.400	2.600	9.000
22	Consorzio Acquedotto Sud Canavese	Potenziamento prese sorgenti Cantoira e Monastero di Lanzo e riqualificazione condotte.	1.700	300	2.000
23	Consorzio Acquedotto Ciriè - San Carlo	Ristrutturazione rete e serbatoio pensile.	1.400	700	2.100
24	Consorzio Comuni Acquedotto Val Bormida	Completamento e razionalizzazione rete consortile.	3.000	1.000	4.000
		TOTALE	85.500	33.567	119.067

(*) di cui L. 1.000 milioni a valere sulla L. 102/90 quale residuo di precedente finanziamento, già trasferito a bilancio della Regione Piemonte e assegnato alla Comunità Montana.




REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici Integrati

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE
INTERVENTI ACQUEDOTTISTI
LOCALIZZAZIONE AREE D'INTERVENTO

ENTI

- 1 - Città di Novi Ligure
- 2 - Città di Acqui Terme
- 3 - Consorzio Azienda Acquedotti Valli Borbera Curone Grue Scrivia
- 4 - Comunità Montana "Langa Astigiana Val Bormida
- 5 - A.C.I.B.S. Novi Ligure
- 6 - Acquedotto Consorziale della Piana (Villanova d'Asti)
- 7 - Città di Asti
- 8 - Consorzio Acquedotto Valtigione
- 9 - Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato
- 10 - Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato - Città di Casale
- 11 - Città di Casale
- 12 - Città di Vercelli
- 13 - A.C.D.A. Cuneo
- 14 - Città di Mondovì
- 15 - Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi
- 16 - Azienda Igienico Ambientale Servizi - A.I.A.S. Rivarolo
- 17 - Comunità Montana Valle Cannobina
- 18 - Consorzio Servizi Ecologici Ovest Ticino
- 19 - Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza
- 20 - Comunità Montana Val Chisone e Val Germanasca
- 21 - Comunità Montana Alta Val Susa
- 22 - Consorzio Acquedotto Sud Canavese
- 23 - Consorzio Acquedotto Ciriè - San Carlo
- 24 - Consorzio Comuni Acquedotto Val Bormida



AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
n° Numero d'ordine della tabella generale degli interventi
 Deliberazione CIPE n° 84 del 4/8/2000 c
 Deliberazione CIPE n° 138 del 21/12/2000